
Garantita l'assistenza di base agli alunni disabili

di Massimo Nutini

Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione
del Comune di Prato



news

Si può dire, con grande soddisfazione, che il problema dell'assistenza materiale e di base agli alunni in situazione di handicap è stato finalmente risolto, grazie al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola, sottoscritto in data 15 marzo 2001, e grazie alla bella Nota n. 3390 del 30 novembre 2001, a firma Silvana Riccio, Direttore Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio del MIUR.

Il problema delle «mansioni esigibili» dai collaboratori scolastici (volgarmente *bidelli*) era esploso con il passaggio di tale personale dagli enti locali allo Stato e ci sono voluti due anni per rimettere a posto la situazione. Nel frattempo si sono verificati non pochi disservizi, diverse situazioni di mancata assistenza materiale agli alunni, numerose proteste delle famiglie al Ministero, articoli di stampa e trasmissioni televisive.

Una storia che non ha certo fatto onore al nostro Paese (e in particolare alla scuola e agli enti locali) e che vale la pena di ripercorrere minuziosamente, se non altro nella speranza che capire possa prevenire il ripetersi degli errori, sicuramente da più parti commessi. Chi invece fosse interessato solo all'il-

lustrazione della circolare, può passare direttamente al punto 10 del presente articolo.

1. Il passaggio dei bidelli allo Stato. Una questione di dettaglio?

Nel complesso apparato normativo che ha tratteggiato la riforma della pubblica amministrazione e, all'interno di questa, definito i nuovi conferimenti di funzioni e compiti agli enti locali e agli istituti scolastici autonomi, il passaggio del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) dal Comune allo Stato poteva apparire poco più di un dettaglio.

La storia recente ha dimostrato, invece, che la questione investiva alcuni momenti critici del rapporto tra scuole e enti locali, in relazione alle rispettive competenze, che ad oggi non hanno trovato completa soluzione.

Tra i servizi sui quali si sono verificati i maggiori problemi, oltre all'assistenza di base per gli alunni in situazione di handicap, ora praticamente risolti con la circolare che si commenta in questo scritto, si richiamano il servizio nei refettori (*scodellamento*), l'accoglienza e la sorveglianza di alunni in arrivo in orario anticipato o in uscita posticipata ri-



spetto all'attività didattica, il servizio di apertura, chiusura e pulizia dei plessi utilizzati per iniziative di pre e post-scuola, il servizio di apertura, chiusura e pulizia dei plessi utilizzati nei periodi di interruzione delle attività didattiche.

Tenendo presenti tali questioni, vale la pena ripercorrere velocemente l'intero iter e rileggere le esperienze che, in relazione alla vicenda, si sono succedute.

2. La Legge 124/99 – Passa il personale, assieme alle funzioni

Con una disposizione, ampiamente condivisa dai vari soggetti istituzionali, sindacali e politici, si è operata, a partire dal 1° gennaio 2000, la riunificazione sotto un unico datore di lavoro (il dirigente scolastico) di tutto il personale, educativo e ausiliario, che presta la propria opera in modo continuativo all'interno della scuola.

L'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto, al comma 1, che «il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato». Non si tratta solo di un «semplice» trasferimento di personale. In modo poco ortodosso, e anche poco chiaro (come vedremo meglio più avanti), lo stesso articolo opera un trasferimento di funzioni ove, al comma 2, dispone che «il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali [...] è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili». Il comma 4 dello stesso articolo opera poi un rinvio a successivo decreto interministeriale il compito di stabilire «tempi e modalità» di tale trasferimento.

3. Il DM 23/7/99 – I compiti, purché previsti nel profilo statale

Il Decreto Interministeriale 23 luglio 1999, emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 128/99, specifica ulteriormente il senso dell'espressione «per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili» indicando, all'art. 7, che «il personale che passa dagli enti locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale». Il passaggio non è di poco conto in quanto, mentre non pareva possibile rintracciare in modo certo i «compiti propri», pareva possibile individuare i compiti «previsti nel profilo statale».

4. Il CCNL il CCNI 1998-2001 del Comparto Scuola

Il CCNL quadriennio 1998/2001 del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 definiva, al comma 1 dell'art. 32 (vedremo più avanti l'importante modifica apportata dal CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001), che «i compiti del personale ATA sono costituiti: (a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza; (b) da funzioni aggiuntive che nell'ambito dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36».

Il profilo professionale del Collaboratore Scolastico era individuato nella «Tabella A», secondo quanto previsto dall'art. 32, nel modo seguente:

A/2: Profilo Collaboratore Scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazio-

ne professionale non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
 - concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- [...] omissis [...]
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Può, infine, svolgere:

- [...] omissis [...]
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- [...].

Lo stesso CCNL precisa, all'art. 36, che le responsabilità ulteriori «saranno assegnate a tempo determinato» e che, per i collaboratori scolastici, consistono in «mansioni che richiedono particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità».

Coordinando quest'ultima precisazione con i compiti descritti, in modo più analitico, nel profilo delineato dalla Tabella A dopo le parole «Può infine svolgere:», si poteva dedurre che tali compiti erano da considerarsi esigibili solo se assegnati come «funzioni aggiuntive».

A conferma di tale interpretazione l'art. 50 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola per gli anni 1998/2001 del 31 agosto 1999, il quale espressamente «attua l'art. 34, comma 4, del CCNL» e rinvia alla tabella 6 nella quale le «funzioni in aggiunta a quanto previsto dalle funzioni proprie» del collaboratore scolastico sono descritte, più o meno, nello stesso modo dei due contratti appena citati.

5. Compiti facoltativi e compiti obbligatori

Le procedure per l'attribuzione di «funzioni in aggiunta» ai collaboratori scolastici sono regolamentate dal CCNI ed è, ovviamente, facoltà dei singoli dipendenti parteciparvi o meno. Ma la disposizione «sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale» poteva benissimo significare, almeno per i collaboratori provenienti dagli enti locali, un'assegnazione automatica delle *mansioni che richiedono particolare professionalità* e una conseguente automatica corresponsione, da parte dello Stato, del dovuto salario accessorio. Il tutto escludendo ogni facoltatività del dipendente, almeno per i diritti costituzionalmente garantiti.

6. Le debolezze del Ministero della Pubblica Istruzione

Il Ministero della Pubblica Istruzione, pressato dai Sindacati e preoccupato per gli oneri

che sarebbero derivati dall'interpretazione appena illustrata, si orientò in modo diverso. In numerose circolari e, in particolare, in un accordo sottoscritto con i sindacati del Comparto Scuola il 9 marzo 1999, sposò la tesi che ai collaboratori scolastici rimaneva la facoltà di optare se svolgere o meno tali mansioni e che gli oneri per la retribuzione delle mansioni aggiuntive dovevano far carico agli enti locali, quando si trattava di *funzioni miste* (espressione il cui significato contrattuale e giuridico è, ad oggi, ignoto). Si citavano genericamente le funzioni di «assistenza scolastica», ma ci pensarono le contrattazioni locali a far rientrare tra queste l'assistenza di base all'handicap, facendo salvo solo quanto indicato letteralmente nel mansionario, prima del «Può infine svolgere:» e cioè l'«ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse». Per l'«assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale», indicata dopo il «Può infine svolgere:», l'interpretazione prevalente fu che il «Può» significava «lo fa se vuole» e comunque «se viene assegnata e retribuita una funzione aggiuntiva». Le assegnazioni di risorse per le funzioni aggiuntive non erano ancora pervenute alle scuole e comunque permettevano un numero di funzioni limitatissimo, assolutamente insufficiente per retribuire tutto il personale necessario nei servizi in questione. Inoltre, da alcune parti si ipotizzò che l'assistenza materiale per l'handicap poteva anche rientrare tra le «funzioni miste» e quindi essere posta a carico degli enti locali.

7. Altri risvolti di tipo sindacale, e non solo

È necessario ricordare che tra i lavoratori interessati dal passaggio dagli enti locali allo

Stato c'era (e in parte c'è ancora) un diffuso malcontento dovuto ai ritardi dell'amministrazione scolastica nell'operare l'inquadramento giuridico, le ricostruzioni di carriera e le definizioni di tutta una serie di questioni contrattuali che hanno portato numerosi di questi lavoratori a vedersi operare, tra l'altro, una riduzione temporanea dello stipendio. Inoltre il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, recante norme in merito alla revisione dei criteri e dei parametri di determinazione degli organici del personale ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2000/2001 e il successivo decreto ministeriale 24 luglio 2001, per l'a.s. 2001/2002, hanno operato tagli di personale che, in alcune situazioni, hanno reso assai più difficili le relazioni tra i lavoratori e le direzioni delle scuole.

È anche vero che i sindacati scuola, oltre a sostenere le giuste rivendicazioni di questi lavoratori, hanno almeno in un primo momento assecondato spinte corporative e richieste di limitazione del mansionario assolutamente illogiche e ingiustificate. Tutt'altro che una giustificazione, per le organizzazioni sindacali, è il dato che ottantamila dipendenti che passano da un comparto a un altro (la più grande migrazione di personale pubblico che si sia mai verificata) sono anche ottantamila potenziali nuovi iscritti...

Sarà utile far conoscere ai lavoratori, e ai loro sindacati, che le associazioni degli invalidi e dei portatori di handicap più di una volta sono state dalla loro parte. Nello specifico, si può citare il recente (novembre 2001) interessamento della FISH, a seguito del quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna è stato autorizzato a permettere ai Dirigenti scolastici di effettuare nomine in deroga ai parametri dei decreti appena citati, al fine di evitare l'interruzione del servizio di assistenza materiale agli alunni in situazione di handicap.

Denunciare effettive carenze di organico è cosa ben diversa dall'attaccarsi alla complicata normativa vigente per negare l'esigibilità di alcune mansioni.

8. Dal primo semestre del 2000 al protocollo del 12 settembre 2000

In una situazione di confusione totale, di circolari che si smentivano l'un l'altra, di incresciosi episodi che si verificavano qua e là per l'Italia, è trascorso il primo semestre del 2000. Molte scuole si sono organizzate comunque per garantire la continuità di tutti i servizi e nella maggioranza delle situazioni i compiti sono stati svolti da personale che non ha percepito alcun compenso aggiuntivo. Non sono state poche neppure le situazioni nelle quali i Comuni hanno stipulato convenzioni con gli Istituti e trasferito fondi destinati al salario accessorio del personale per ottenere l'effettuazione dei servizi fino al concludersi dell'a.s. 1999/2000. In non poche realtà si sono invece verificati disservizi, tra i quali l'omissione dell'assistenza di base ad alunni in situazione di handicap.

Dopo una lunga trattativa, avviata a seguito di un incontro avvenuto il 15 giugno 2000 tra il Presidente dell'ANCI e il neoministro della Pubblica Istruzione De Mauro, il 12 settembre 2000 è stata sottoscritta un'intesa tra Ministero, Enti Locali e Sindacati Scuole per «favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a livello locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per individuare i servizi necessari e le occorrenti risorse, sia tra Istituzioni Scolastiche e Organizzazioni Sindacali, per individuare le procedure e le modalità inerenti le ricadute contrattuali».

9. Le convenzioni per l'anno scolastico 2000/2001

Il protocollo del 12 settembre 2000 (i cui effetti sono stati prorogati oltre l'a.s. 2000/2001, «in attesa della stipulazione di un nuovo protocollo», con nota n. 310 del 10 agosto 2001 del MIUR – Direzione Generale per il Personale delle Scuole) chiarisce, all'art. 2 – punto B, che «L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL – comparto Scuola – art. 31 – tab. A – Profilo A2: collaboratore scolastico» precisando che «restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica».

Lo stesso protocollo prevede, all'art. 3, che «Al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, le Istituzioni Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali, nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento, e sarà indicato il numero di unità che sono necessarie per l'effettuazione degli stessi servizi».

Le convenzioni stipulate a livello locale a seguito del protocollo del 12 settembre hanno permesso, in molte situazioni, di garantire la continuità di tutti i servizi in esse regolamentati (elencati al punto 1 di questo scritto) ma in non poche realtà territoriali i problemi sono proseguiti. In particolare sull'assistenza di base all'handicap, la poca chiarezza sull'esigibilità delle mansioni, assieme alla denunciata carenza (a volte effettiva, altre volte pretestuosa) di personale, hanno continuato a produrre disservizi qua e là per l'Italia.

10. Il CCNL 15 marzo 2001: Vanno comunque garantite...

Una prima fondamentale svolta in relazione all'incertezza normativa e contrattuale fin qui descritta si è avuta con il CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola stipulato in data 15 febbraio 2001 e sottoscritto in data 15 marzo 2001, a seguito della certificazione della Corte dei Conti, rilasciata in data 9 marzo 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo.

Con tale contratto si modifica il punto A/2 della «tabella A» del CCNL Scuola 1998/2001, nel quale è descritto il profilo professionale del collaboratore scolastico (riportato in stralcio al punto 4 del presente scritto). Viene cancellata interamente la parte «Può infine svolgere, ecc.» e sostituita con il seguente testo: «Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale».

Non è necessario commentare la chiarezza della declaratoria: finalmente si concretizza un punto fermo, grazie al quale gli alunni, e le loro famiglie, potranno effettivamente esigere e ottenere un diritto che, da tanti anni, è costituzionalmente riconosciuto e sancito.

11. Anche e non anche. Tra parentesi, un appello

Per dovere di cronaca, si deve aggiungere che con successive intese i sindacati scuola hanno ottenuto, dal MIUR, una sostanziale

blindatura dell'attribuzione della «funzione aggiuntiva» o comunque di compensi aggiuntivi al personale che svolgerà tali mansioni. Si veda l'ipotesi di accordo del 28 settembre 2001, che sopprime la parola «anche» nel capoverso del mansionario appena riportato. Tale accordo non è ancora stato stipulato, e quindi non è efficace, in quanto la Corte dei Conti non ha rilasciato la necessaria certificazione e ha chiesto chiarimenti sui costi che deriverebbero allo Stato a seguito della modifica ipotizzata.

La questione non intacca l'obbligatorietà della mansione, ma l'operato del Ministero e delle organizzazioni sindacali non appare condivisibile. È cosa buona se una parte dei collaboratori scolastici si specializza e dedica maggior tempo e attenzione all'assistenza all'handicap, ottenendo per questo l'attribuzione di una «funzione aggiuntiva» o altri tipi di compensi. Ma sarebbe assurdo se si dovesse, in un plesso scolastico, cercare la presenza di tale personale per assistere un alunno, ad esempio, nell'uso dei bagni. In Italia ci sono tanti plessi piccoli dove ci sono solo due bidelli: uno di mattina e uno di sera, presenti contemporaneamente solo nell'orario del pranzo. L'assistenza materiale di base deve essere svolta da tutti i collaboratori scolastici. A tutti i collaboratori scolastici deve, per questo, essere garantito un, peraltro semplice, intervento di formazione. Solo in relazione a bisogni più complessi e a impegni più gravosi potrebbe prevedersi l'attribuzione delle funzioni aggiuntive e interventi più impegnativi di formazione. Insomma, se siete ancora in tempo, lasciatelo quell'anche e fate in modo che gli alunni disabili, almeno per i bisogni più semplici, possano (come tutti gli altri) chiedere aiuto al primo che gli capita, senza cercare il bidello con il bollino blu! Chiusa la parentesi.

12. La circolare 3390 del 30 novembre 2001

Nonostante un quadro normativo e contrattuale finalmente definito e chiaro, con l'inizio dell'a.s. 2001/2002 si sono verificati nuovi disservizi. L'ultimo appiglio, per chi voleva negare l'esigibilità della mansione di ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap, è stato il mancato avvio del programma di formazione del personale. I nostri resistenti hanno potuto affermare: «È pur vero che tali attività devono *comunque* essere garantite, ma chi ha formato il personale?».

Senza perder tempo in polemiche, la Direzione Generale per i Servizi nel Territorio del MIUR ha preso in mano (in modo non usuale per il ministero) la situazione e ha diffuso una nota nella quale ha fatto chiarezza sulla normativa e, contestualmente, ha posto le basi per avviare nel tempo più breve la formazione del personale.

13. Concretizzare un diritto costituzionalmente garantito

A chiare lettere, la circolare 3390/2001 si apre affermando che «l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito».

Passa poi a chiarire un punto fondamentale per la questione: l'autentica interpretazione del comma 3 dell'art. 13 della legge 104/92. Il generico obbligo dell'*assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale* è stato attribuito, all'epoca, agli enti locali anche in considerazione del fatto che il personale ausiliario era alle dipendenze di tali enti. Con il trasferimento del personale ATA allo Stato, parte di tale funzione è ora trasferita alle

istituzioni scolastiche. L'assistenza per l'autonomia può essere suddivisa, quindi, in due segmenti. Ed ecco che la circolare afferma con grande chiarezza: «L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92».

Notevole, sempre nella premessa, l'indicazione di *interconnettere* le attività di assistenza educativa, didattica e di base: «[...] queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori [...] in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato» e di inserire tali attività nella programmazione complessiva della scuola, affermando che «[...] il PEI, a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie».

Segue un'affermazione che suggerisco alle organizzazioni sindacali di imparare a memoria. Quando vogliono difendere la presenza di tale figura professionale nella scuola (in molti Paesi il *bidello* è una figura sconosciuta, e qualche volta si è pensato di farne a meno anche in Italia), potrebbero sempre dire: «[...] il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica». Altro che stare dietro alle spinte corporative e ai libretti rossi dei mansionari!



Si conclude, la premessa della circolare, annunciando l'avvio dei corsi di formazione ai quali, è bene ricordare, il collaboratore scolastico è tenuto a partecipare.

14. Le competenze dell'istituzione scolastica e del dirigente d'istituto

Una seconda parte della circolare 3390/2001 è dedicata all'istituzione scolastica. Si apre con una chiara affermazione, «la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili» e percorre tutta l'evoluzione contrattuale già trattata nel presente scritto fino a chiarire, onde prevenire qualsiasi problema che:

- a) «Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata.»
- b) «Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.»

Se mai ce ne fosse stato bisogno, è chiarito che i dirigenti scolastici hanno piena responsabilità nell'assicurare l'assistenza di base e devono utilizzare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento. È necessario precisare che questo significa anche, ove necessario, «ordini di servizio»?

15. Le competenze dell'ente locale

Una terza parte della circolare 3390/2001 è dedicata all'ente locale. Si opera un opportuno richiamo agli accordi di programma, si richiama il protocollo del 12 settembre 2000 («Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola») e poi, con estrema coerenza e correttezza di interpretazione, si dice che l'assistenza specialistica è il «[...] secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92, a carico degli stessi enti». A titolo esemplificativo si precisa che tale assistenza è quella svolta da figure specializzate quali «l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit».

Interessante e nella logica dell'unitarietà nella gestione dell'assistenza la previsione che «[...] tale servizio [specialistico] potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno».

16. La formazione dei collaboratori scolastici

La terza e ultima parte della circolare è dedicata alla formazione. Sono individuati i finanziamenti ed è implicitamente auspicata la formazione di reti territoriali tra le scuole (cosa che sarebbe opportuno fare anche con gli enti locali) per realizzare al meglio gli interventi di aggiornamento a tutto il perso-

nale, garantendo maggiore efficacia ed economicità, formando collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base «non solo nella situazione contingente delle presenze di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio».

17. Ringraziamenti

Purtroppo, capita spesso doversi lamentare per i provvedimenti adottati in relazione all'assistenza all'handicap nella scuola. Vorrei che qualcuno inviasse un biglietto di ringraziamento a chi ha curato questa circolare. Io l'ho già fatto.

m.nutini@comune.prato.it

Assistenza di base agli alunni
in situazione di handicap
Agli uffici scolastici regionali e alle loro sedi

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale per l'organizzazione
dei servizi nel territorio*

Ufficio IV
Prot. n. 3390
Roma, 30 novembre 2001

La presente nota, nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici.

Com'è noto, l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92.

Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione, ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica.

In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con bisogni speciali, nell'ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale.



Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Competenze dell'istituzione scolastica

Premesso che la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, *l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.*

Per quanto riguarda *le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado*, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da

remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili.

Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata.

Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

Competenze dell'Ente Locale

L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall'art. 13, comma 1, lettera A, della L. 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.

Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile è affi-

data a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l'attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del D.lgs. 112/98, lo strumento più efficace per un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Rimane all'Ente Locale il compito di fornire *l'assistenza specialistica* da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001), come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla legge 104/92.

A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.

Formazione

Negli ultimi anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta all'autonomia scolastica ed anche in seguito al passag-

gio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato. Pertanto, è necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi all'assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI).

Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del personale della scuola, anche in concorso con «reti territoriali» di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall'assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente della presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio.

Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda, al proposito, che i collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione già frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione aggiuntiva. D'altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l'espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base.

I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti attingendo:



- alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell'1/01/2001 sulla formazione;
- alle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all'handicap, già ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni disabili, con nota n. 1370 del 9/11/2001 per un importo totale di L. 1.461.365.000 e finalizzate appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in relazione all'assistenza agli alunni disabili.

Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con la CM 139 del 13/9/2001.

Al fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega un prospetto che indica possibili standard di competenza per un qualificato esercizio della funzione di assistenza agli alunni disabili che i direttori generali regionali potranno utilizzare per l'attivazione dei corsi nel territorio di riferimento.

*Il direttore generale
F.to: Silvana Riccio*

Allegati:

- A) Scheda analitica sulla normativa
- B) Standard dei corsi di formazione
- C) Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabili

SCHEMA A

I riferimenti normativi

I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all'assistenza agli alunni portatori di handicap, sono:

- DPR n. 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica – Capo VI degli artt. 42 e 45;
- Legge 104/92 art. 13 Comma 1: «L'integrazione scolastica si realizza [...] anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/ 1990 [...]; Comma 3) Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»;
- D. lgs. 112 del 31/03/98 art. 139, comma 1: «Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti [...] c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio»;
- Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8: Trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, comma 2: «il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili»;
- DM 23/7/99 Art. 7 Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: «il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale»;
- Legge 328 dell'8/11/2000 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Capo III art. 14;
- CCNL 1998/2001. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: «l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale»;
- Protocollo d'Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS. del 13 settembre 2000; (art. 2 punto B: «L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 tab. A Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica»);
- CCNI 1998-2001 art. 46 – Formazione specialistica «Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art. 50 (L. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l'assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni



descritte nell'allegato 6 (tra cui "l'attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell'accesso all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale") in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all'allegato 7»;

- *Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001*, Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: «ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni

portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale»;

- *Ipotesi di accordo MPI - ARAN - OO.SS. del 28/9/2001* (in corso di perfezionamento). «alla prima riga dell'ultimo capoverso del profilo del collaboratore scolastico (tabella D citata) è soppressa la parola "anche"».
- *Intesa tra MIUR e le OO.SS. sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001* Punto 3: «Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap e alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della Tab. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall'art. 4 dell'ipotesi di accordo ARAN - OO.SS. del 28/9/2001».

SCHEDA B

Profili di formazione dei collaboratori scolastici per il servizio di assistenza di base ad alunni in situazione di handicap

*(elaborata da un gruppo tecnico di ispettori
con competenze sull'handicap)*

Con «assistenza di base» si intende una serie di competenze utili a rendere possibile all'alunno disabile la vita a scuola, in relazione all'autonomia corporea, di movimento, di relazione.

La formazione prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e quindi non ha bisogno di essere «iniziale», ma di implementazione delle competenze già possedute.

Standard di formazione per l'«assistenza di base»

(elaborato da un gruppo di ispettori)

a) DURATA

Tempo complessivo minimo 40 ore, suddivisibili, a titolo esemplificativo, in:

- congruo tempo per formazione d'aula;
- formazione in situazione: ogni collaboratore potrà essere impegnato anche in situazione di ricerca-azione nella sua scuola. Questa fase potrebbe prevedere anche il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti allo scopo di creare un clima di collaborazione già nella fase della formazione.

b) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE

Competenze essenziali da acquisire:

- Puericultura di base e igiene; saper cambiare e pulire un bambino, saperlo vestire, saperlo muovere in situazione scolastica;
- relazionalità; cioè il rapporto di cura alla persona svolto in una situazione relazionale positiva (benessere, attenzione, strategie di cura, ecc.);
- individualizzazione degli interventi in relazione alle diverse tipologie di disabilità, con particolare attenzione al problema delle prestazioni ad alunni di sesso maschile e di sesso femminile in età adolescenziale;
- prime nozioni di pronto soccorso; informazioni essenziali di prima assistenza.

c) COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE AI FORMATORI

- *puericultura*: assistenti sociali, assistenti dei nidi, operatori sociali
- *relazionalità*: psicologi infantili, dirigenti scolastici e insegnanti particolarmente esperti
- *individualizzazione secondo le tipologie dell'handicap*: esperti del settore
- *prime nozioni di soccorso*: medici, infermieri

d) ATTESTATO FINALE

Potrà contenere, oltre al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite da ciascun corsista e costituirà un credito professionale (art. 44 CCNI).



SCHEMA C

Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabili

SCUOLE STATALI CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Organico di fatto - A.S. 2000-2001

REGIONI	CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI					
	TOTALE	DI CUI IST. COMP.	CON SCUOLE MATERNE CON BAMBINI IN SITUAZIONE DI HANDICAP		CON SCUOLE ELEMENTARI CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	
			TOTALE	DI CUI IST. COMP.	TOTALE	DI CUI IST. COMP.
Abruzzo	157	79	113	45	152	75
Basilicata	110	76	70	42	102	68
Calabria	330	193	218	106	317	183
Campania	732	325	520	181	707	304
Emilia romagna	314	193	175	105	308	188
Friuli-Venezia G.	99	61	68	37	98	61
Lazio	502	237	345	137	493	230
Liguria	114	36	82	22	111	34
Lombardia	790	505	475	270	785	501
Marche	173	126	134	90	170	123
Molise	58	44	32	18	53	39
Piemonte	386	197	276	131	381	193
Puglia	434	155	363	118	423	145
Sardegna	229	137	171	90	223	131
Sicilia	747	447	519	268	716	418
Toscana	296	164	229	112	289	158
Umbria	88	42	60	20	83	37
Veneto	420	259	232	117	413	254
TOTALE COMPLESSIVO	5.979	3.276	4.082	1.909	5.824	3.142

REGIONI	SCUOLE MEDIE E ISTITUTI COMPRENSIVI			
	TOTALE	DI CUI IST. COMP.	CON SCUOLE CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	
			TOTALE	DI CUI IST. COMP.
Abruzzo	136	79	130	75
Basilicata	95	76	84	68
Calabria	293	186	271	170
Campania	600	322	544	298
Emilia romagna	267	193	259	187
Friuli-Venezia G.	99	62	94	61
Lazio	387	237	379	232
Liguria	89	36	88	36
Lombardia	657	505	642	493
Marche	142	126	134	119
Molise	50	44	43	37
Piemonte	306	197	292	186
Puglia	380	156	364	145
Sardegna	211	137	206	134
Sicilia	548	418	532	405
Toscana	245	164	237	158
Umbria	75	41	71	38
Veneto	359	259	348	255
TOTALE COMPLESSIVO	4.939	3.238	4.718	3.097

REGIONI	SCUOLE E ISTITUTI SUPERIORI				
	TOTALE SCUOLE	SCUOLE RILEVATE	DI CUI IST. COMP.	SCUOLE RILEVATE CON STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	
				TOTALE	DI CUI IST. COMP.
Abruzzo	91	88	19	68	19
Basilicata	54	41	14	30	14
Calabria	181	117	16	80	14
Campania	364	195	19	117	15
Emilia romagna	177	161	45	123	40
Friuli-Venezia G.	68	63	24	43	22
Lazio	310	212	13	135	11
Liguria	74	59	5	44	4
Lombardia	369	297	43	197	37
Marche	95	77	13	50	10
Molise	31	24	8	15	7
Piemonte	201	165	24	115	22
Puglia	273	221	32	142	27
Sardegna	135	97	5	73	4
Sicilia	318	236	41	160	33
Toscana	188	180	61	135	56
Umbria	60	48	11	30	10
Veneto	231	227	46	146	34
TOTALE COMPLESSIVO	3.220	2.508	439	1.703	379